



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



Pagina iniziale > Diritto federale > Raccolta sistematica > Diritto internazionale > 0.1
Diritto internazionale pubblico generale > 0.14 Cittadinanza, Domicilio e dimora >
0.142.114.547 Accordo del 5 maggio 1934 fra la Svizzera e l'Italia concernente l'esercizio delle
professioni di ingegnere e d'architetto

0.142.114.547

*Traduzione*¹

Accordo fra la Svizzera e l'Italia concernente l'esercizio delle professioni di ingegnere e d'architetto

Concluso il 5 maggio 1934

Istrumenti di ratificazione scambiati il
27 dicembre 1937

Entrato in vigore l'11 gennaio 1938

I sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi
rispettivi, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

I cittadini svizzeri, possessori del diploma d'ingegnere
(civile, meccanico, elettrotecnico), rilasciato dalla Scuola
Politecnica Federale a Zurigo o dalla Scuola
d'ingegneria¹, a Losanna, o dei diploma di architetto
rilasciato dalla Scuola Politecnica Federale a Zurigo, che
possono provare di avere, dopo il conseguimento del
diploma, esercitato praticamente la loro professione
durante un anno almeno, saranno ammessi in Italia
all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione d'ingegnere o d'architetto, alle stesse
condizioni che i cittadini italiani possessori della laurea
in ingegneria o della laurea in architettura.

Essi potranno esercitare la professione corrispondente all'esame di Stato che avranno sostenuto ed ottenere, alle stesse condizioni dei nazionali, l'iscrizione nell'albo professionale, purchè abbiano risieduto regolarmente ed ininterrottamente durante 5 anni in Italia od abbiano ottenuto dall'Autorità competente un permesso d'ammissione all'esercizio della loro professione.

¹ Ora: Scuola politecnica federale.

Art. 2

I cittadini italiani, possessori dei diploma italiano d'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere o d'architetto, godranno nella Svizzera degli stessi diritti che i cittadini svizzeri possessori dei diploma d'ingegnere o d'architetto della Scuola Politecnica Federale a Zurigo o della Scuola d'ingegneria¹ a Losanna, a condizione che siano al beneficio d'un permesso di dimora o d'un permesso di soggiorno regolare, che dia diritto all'esercizio della loro professione.

Il presente Accordo sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile. Esso entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio delle ratificazioni e lo resterà fino a tre mesi dopo la data alla quale una o l'altra delle Parti l'abbia denunciato.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 5 maggio 1934.

¹ Ora: Scuola politecnica federale.

Per la Svizzera:	
Per l'Italia:	
Wagnière	
De Facendis	
Rothmund	Perassi
Renggli	Poggi
Broye	Lanino
Kappeler	A. Morelli

Borgomanero

CS 11 673

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz.
franc. della presente Raccolta.

Stato 5 novembre 1999

Infomazioni supplementari

Questo testo è in vigore.

Decisione	5 maggio 1934
Entrata in vigore	11 gennaio 1938
Fonte	RU 54 23
Cronologia	Cronologia
Modifiche	Modifiche

Tutte le versioni

- 11.01.1938 [PDF](#)

Revisioni

11.01.1938

Accordo del 5 maggio 1934 fra la Svizzera e l'Italia
concernente l'esercizio delle professioni di ingegnere e
d'architetto

Suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali
Ultimo aggiornamento: 28.01.2017